

STATUTO
ASSOCIAZIONE "ORIZZONTI FUTURI"
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - ONLUS

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita L'Associazione "Orizzonti Futuri", ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e del D.lgt. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Associazione, perfezionato il processo di costituzione, richiederà, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, l'iscrizione nell'elenco delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che, una volta ottenuta, renderà obbligatorio l'uso, nella denominazione dell'associazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

La sede dell'Associazione è in Roma, Piazza degli Strozzi 34.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito del comune di Roma.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria, la sede dall'Associazione potrà essere trasferita al di fuori del comune di Roma.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperti uffici periferici dell'Associazione su tutto il territorio nazionale.

Articolo 2

Scopo ed oggetto sociale

L'associazione non persegue fini di lucro e ha come scopo ed attività istituzionale la promozione e la diffusione della cultura e dell'arte, la diffusione dell'esercizio dell'attività sportiva, la tutela dei diritti civili, la beneficenza, l'assistenza sociale, l'istruzione.

L'attività dell'associazione sarà diretta ad arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed ai componenti delle collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, contribuendo, in tal modo, alla crescita culturale e civile dei propri soci, del territorio e dell'ambiente.

In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 460, del 4 dicembre 1997, lett. c), l'associazione non svolgerà attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha per scopo l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Soci

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari.

Possono essere soci tutti i cittadini, italiani e non, che, riconoscendosi nelle finalità espresse dallo Statuto e negli obiettivi dell'Associazione, intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere, di conseguenza, richiesta per un periodo temporaneo.

Per acquisire la qualifica di socio occorrerà presentare apposita richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo: in tale richiesta dovrà essere contenuta la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti.

Se il Consiglio Direttivo non si pronuncia, entro un mese dalla presentazione della richiesta di ammissione, la richiesta stessa si intende accolta.

In caso, invece, di non accoglimento, la delibera in tal senso adottata dal Consiglio Direttivo - a maggioranza assoluta dei presenti e a scrutinio segreto - dovrà essere comunicata all'interessato in forma scritta, indicando le motivazioni.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Tutti i soci sono effettivi e come tali, hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare sulle materie oggetto delle stesse, con particolare riguardo alle delibere concernenti le modifiche dello statuto e dei regolamenti e l'approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario;
- di rivestire la qualità di elettorato attivo e di potersi candidare agli organi sociali;
- di partecipare ad ogni attività associativa;
- di poter usufruire dei servizi resi dall'Associazione, con le modalità ed i termini stabiliti dagli organi sociali.
- di recedere dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti, ed in particolare hanno l'obbligo di:

- versare le quote associative, le quote mensili e le eventuali somme integrative, con le modalità ed i termini stabiliti dagli organi sociali; tali somme sono versate a titolo espressamente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci; le somme versate, a qualsiasi titolo, non sono trasferibili e non sono, mai, rivalutabili;
- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni ed alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere, all'interno degli ambienti dell'Associazione, il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti

MB

[Signature]

[Signature]

contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo, altresì, discorsi contrari ai principi morali:

- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità, per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

La qualifica di socio è incompatibile con qualunque forma di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

La qualità di Socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni – ogni socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione formale al Consiglio Direttivo: il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo ed è subordinata all'integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dal socio dimissionario alla data delle dimissioni;
- sospensione o esclusione – è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- decadenza – è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per mancato pagamento della quota sociale, per inattività prolungata di almeno sei mesi e per qualsiasi altro motivo essa sia reputata giustificata.

I provvedimenti di sospensione, esclusione o decadenza sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio segreto; tale provvedimento dovrà essere comunicato, per iscritto, all'interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante consegna personale; l'interessato potrà ricorrere avverso tale provvedimento, entro quindici giorni, al Collegio dei Probiviri, che si pronuncerà in via definitiva.

I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi, previa presentazione di una nuova richiesta e previo versamento di una nuova quota di iscrizione.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, abbiano perso la qualifica di socio, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa, né al rimborso delle quote versate, che non sono trasferibili a terzi.

Articolo 6

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio o Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quota sociale annua di iscrizione;
- contributi ordinari e straordinari dei soci deliberati dagli organi sociali;
- contributi straordinari volontari dei soci;
- contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- le somme provenienti dal c.d. "5 per mille", una volta che l'Associazione abbia visto riconosciuto tale diritto dagli organi statali preposti;
- sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono approvate dall'Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione;
- proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
- ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.

In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

MB

- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite; è ammesso unicamente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento delle proprie funzioni; tali spese vanno dimostrate con giustificativi e sono disciplinate da un regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci, in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, con avviso scritto, affisso nei locali dell'Associazione e/o in altri luoghi ritenuti idonei, o inviato a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove si terrà l'adunanza, nonché, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione; la seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il verbale è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da uno dei presenti, nominato dal Presidente.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle conseguenti delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero di associati presente e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il programma di attività;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- definire le quote associative annuali dovute dai soci;
- eleggere i componenti degli organi sociali;
- deliberare su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono essere debitamente trascritte nel libro dei Verbali delle Assemblee e rimangono affisse, nei locali dell'Associazione, durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, o su richiesta scritta, indicante gli argomenti posti all'ordine del giorno, formulata da tanti soci che rappresentino un terzo della compagine sociale, con avviso scritto, affisso nei locali dell'Associazione e/o in altri luoghi ritenuti idonei, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; nell'avviso devono essere indicati i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dove si terrà l'adunanza, nonché, la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione; la seconda convocazione può essere fissata un'ora dopo la prima.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed il verbale è redatto dal Segretario o, in caso di sua assenza, da uno dei presenti, nominato dal Presidente.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria e delle conseguenti delibere, in prima convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero di associati presente e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, ad esclusione di quelle Assemblee che abbiano per oggetto la modifica dello statuto sociale, con particolare riguardo per la modifica dell'oggetto sociale, e lo scioglimento dell'Associazione. In tali casi, in prima convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno i due terzi degli associati che delibereranno a maggioranza, mentre, in seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida con la presenza della metà più uno degli associati che delibereranno a maggioranza.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere debitamente trascritte nel libro dei Verbali delle Assemblee e rimangono affisse, nei locali dell'Associazione, durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Le votazioni durante le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si svolgono, normalmente, per alzata di mano; qualora ne faccia richiesta un decimo dei presenti, le votazioni possono svolgersi a scrutinio segreto.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma presso la sede dell'Associazione, dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la vita dell'Associazione.

M/B *De Luca* *A*

Esso può essere convocato su richiesta formale di un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente deve convocare il Direttivo, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

La convocazione deve avvenire mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale o mediante invio a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti.

Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito, con delibera del Consiglio Direttivo, assunta a maggioranza dei presenti, mediante cooptazione tra i soci.

La delibera deve essere comunicata per iscritto al Consigliere cooptato, che nel termine di otto giorni dalla ricezione della stessa, deve formalizzare la propria accettazione; decorso inutilmente detto termine, il Consigliere cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e il Consiglio procederà ad una nuova cooptazione, secondo le modalità precedentemente indicate.

Al Consiglio Direttivo compete:

- Redigere i programmi delle attività sociali, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- proporre eventuali modifiche allo statuto;
- predisporre i regolamenti di funzionamento;
- proporre lo scioglimento dell'associazione;
- proporre l'ammontare delle quote associative annuali;
- deliberare in merito all'ammissione, alla sospensione ed alla decadenza dei soci;
- approvare la stipula di atti e la conclusione di contratti inerenti l'attività sociale;
- assumere i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo decade:

per le dimissioni contemporanee della metà più una dei suoi componenti;

per il venir meno, per qualsiasi causa e non contemporaneamente, della metà più uno dei suoi componenti: fino al raggiungimento di tale limite, infatti, i Consiglieri mancanti verranno sostituiti attraverso la cooptazione.

Nell'ipotesi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in caso di suo impedimento o mancanza, il Vice Presidente o, in caso di impedimento o mancanza di entrambi, il Consigliere più anziano, provvederà, entro 15 giorni, alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, da celebrarsi entro i successivi trenta giorni, al fine di indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, secondo le modalità contenute nell'art. 16 del presente statuto, curando, nel contempo, l'ordinaria amministrazione.

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso d'urgenza, il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti che ritiene utili e necessari per il raggiungimento dei fini associativi, riferendo al Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 11

Il Presidente Onorario

In considerazione dei valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può attribuire la Presidenza Onoraria a persona ritenuta idonea, per meriti, capacità e carisma, a rappresentare e simboleggiare gli scopi del presente Statuto.

Il Presidente Onorario dura in carica tre anni ed è rieleggibile; svolge la sua opera in favore dell'Associazione, anche partecipando alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola.

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea dei Soci e, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti, anche, al di fuori della compagine sociale, in possesso di idonee capacità in relazione all'incarico.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente l'esistenza di cassa, la documentazione e le registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica la corrispondenza dei bilanci consuntivi alle registrazioni contabili, redigendo la relativa relazione di accompagnamento, prima della loro presentazione all'Assemblea;
- controlla, in genere, il regolare svolgimento della vita sociale.

Articolo 13

Il Collegio dei Provisori

143

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea dei soci e, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti, anche, al di fuori della compagine sociale, in possesso di idonee capacità in relazione all'incarico.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Può essere composto sia da soci, che non ricoprono altre cariche sociali nell'ambito dell'associazione, che da non soci.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere sulle controversie in merito all'attuazione e allo svolgimento dell'attività dell'associazione e sulla interpretazione delle norme statutarie.

Il collegio dei Probiviri interviene:

- sulle controversie tra soci e l'Associazione o tra soci;
- sui ricorsi dei soci, avverso le delibere degli organi dell'Associazione;
- sui ricorsi in materia disciplinare, quali sospensione, esclusione e decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Articolo 14

Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea dei soci deve approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso.

Entrambi i bilanci sono presentati dal Consiglio Direttivo che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione dei soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale ne è prevista l'approvazione.

Il bilancio consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall'Associazione.

Articolo 15

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le modalità ed i termini previsti dal precedente art. 8.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.

In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge.

In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra i Soci.

Articolo 16

Norma transitoria

Nel termine di sessanta giorni dall'approvazione del presente statuto, il Consiglio Direttivo presenterà all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione, il Regolamento Generale, concernente le modalità di svolgimento, in generale dell'attività sociale ed, in particolare, delle elezioni alle cariche sociali.

Articolo 17

Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile e alle norme contenute nel D.Lgs. n. 460/97.



Roberto Brunelli

Alfredo

Roberto